TITOLO I - DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE	
Articolo 1 - Denominazione E' costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "Sistema Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata" in forma abbreviata "Si.Camera s.c.r.l." (nel prosieguo indicata anche come "Società")	**Articolo 1 - Denominazione** E' costituita la società ~~**consortile**~~ a responsabilità limitata denominata "Sistema Camerale Servizi società ~~**consortile**~~ a responsabilità limitata" in forma abbreviata "Si.Camera ~~**s.c.r.l.**~~ **s.r.l.**" (nel prosieguo indicata anche come "Società")
Articolo 2 - Natura La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è società in house a controllo pubblico secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni. La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati. L'attività caratteristica ed il relativo valore della produzione della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai Soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale. Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing.	**Articolo 2 - Natura** La Società è costituita ai sensi degli articoli ~~**2615-ter e**~~ 2462 e seguenti del codice civile ~~**non ha scopo di lucro**~~ ed è Società in house a controllo pubblico secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni. La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei **Soci** ~~**consorziati**~~. L'attività caratteristica ed il relativo valore della produzione della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei **Soci.** ~~**consorziati**~~ **In particolare, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.** ~~**nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge.**~~ ~~**Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai Soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.**~~

	Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing.
Articolo 3 - Sede sociale La Società ha sede legale in Roma. Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e senza che ciò comporti modificazione dello Statuto sociale in caso di spostamento nel medesimo Comune, la sede sociale è attualmente posta in Piazza Sallustio 21. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è pertanto deciso con delibera dell'Organo Amministrativo e non comporta modifica dello Statuto stesso. In considerazione dei fini istituzionali la Società, con delibera dell'Organo Amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi operative, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e unità locali comunque denominate.	**Articolo 3 - Sede sociale** ***IDENTICO***
Articolo 4 - Durata La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La durata può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.	**Articolo 4 - Durata** ***IDENTICO***
TITOLO II – ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE	
Articolo 5 – Oggetto sociale La Società realizza le iniziative decise dai consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi programmatici, al fine di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali del Sistema Camerale mediante la produzione di beni o servizi strumentali ai consorziati, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento, nonché di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a	**Articolo 5 – Oggetto sociale** La Società realizza le iniziative decise dai **Soci** ~~**consorziati**~~ per il perseguimento dei loro obiettivi programmatici, al fine di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali del Sistema Camerale mediante la produzione di beni o servizi strumentali ai **Soci** ~~**consorziati**~~, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento, nonché di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. Nell'ambito delle tematiche e delle competenze attribuite dalla legge al Sistema Camerale la Società svolge attività di assistenza tecnica, assistenza organizzativa e assistenza amministrativa, di formazione, realizza servizi e strumenti di comunicazione, effettua ogni altra attività di supporto operativo. La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali occorrenti per il conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di società e la partecipazione in società. Essa potrà, infine, in via non prevalente, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche e altre garanzie personali e reali.	supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. Nell'ambito delle tematiche e delle competenze attribuite dalla legge al Sistema Camerale la Società svolge attività di assistenza tecnica, assistenza organizzativa e assistenza amministrativa, di formazione, realizza servizi e strumenti di comunicazione, effettua ogni altra attività di supporto operativo. La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali occorrenti per il conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di società e la partecipazione in società. Essa potrà, infine, in via non prevalente, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche e altre garanzie personali e reali.
TITOLO III – CAPITALE SOCIALE E SOCI	
Articolo 6 - Capitale sociale Il capitale sociale è di euro 4.009.935,00 (quattromilioni novemila novecentotrentacinque/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge, pari ad Euro 1 (uno) e multipli di Euro 1 (uno). Il capitale potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme in materia in relazione alle richieste di ammissione di nuovi Soci, purché aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7, ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di operatività della Società, per copertura di perdite, per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale. Gli aumenti del capitale rivolti ai nuovi Soci comunque aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7 possono essere attuati anche senza il diritto di opzione di cui all'articolo 2481-bis primo comma del codice civile; in tali casi spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.	**Articolo 6 - Capitale sociale** ***IDENTICO***

Articolo 7 - Soci In ragione delle finalità consortili della Società e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici pubblici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della legge n. 580 del 1993 così come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e gli Enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità della Società.	**Articolo 7 - Soci** In ragione delle finalità ~~**consortili**~~ della Società e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici pubblici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della legge n. 580 del 1993 così come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e gli Enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità della Società.
Articolo 8 - Trasferimento della partecipazione sociale e diritto di prelazione La quota può essere trasferita in tutto o in parte esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto. In caso di trasferimento delle quote, viene riconosciuto il diritto di prelazione a parità di condizioni in favore degli altri Soci ed in proporzione alle quote possedute. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione il Socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie quote sociali deve darne comunicazione agli altri Soci ed all'Organo Amministrativo della Società mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni della cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti dei Soci, i quali possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta. Qualora le accettazioni non corrispondano all'intera quota offerta, esse saranno considerate inefficaci. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci, questi si dividono la quota offerta in cessione in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale	**Articolo 8 - Trasferimento della partecipazione sociale e diritto di prelazione** ***IDENTICO***

sociale, salvo diverso accordo tra loro. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione con le modalità sopra indicate, consente al Socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto ed alle condizioni indicate nella comunicazione stessa.	
Articolo 9 - Contributi Per il perseguimento dello scopo sociale, l'Assemblea può deliberare il versamento da parte dei Soci di contributi in denaro a norma dell'articolo 2615-ter del codice civile. Tale versamento è proposto all'Assemblea dall'Organo Amministrativo previo preventivo parere conforme espresso dal Comitato per il Controllo Analogo.	~~**Articolo 9 - Contributi**~~ ~~Per il perseguimento dello scopo sociale, l'Assemblea può deliberare il versamento da parte dei Soci di contributi in denaro a norma dell'articolo 2615-ter del codice civile. Tale versamento è proposto all'Assemblea dall'Organo Amministrativo previo preventivo parere conforme espresso dal Comitato per il Controllo Analogo.~~
Articolo 10 - Recesso Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal Socio recedente. L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri Soci. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale della Società.	**Articolo 9 - Recesso** Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal Socio recedente. L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri Soci. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale della Società.

Le partecipazioni saranno rimborsate al Socio recedente sulla base del valore nominale del capitale sociale detenuto dallo stesso al momento della dichiarazione di recesso in correlazione allo scopo consortile della Società.	Le partecipazioni saranno rimborsate al Socio recedente ~~**sulla base del valore nominale del capitale sociale detenuto dallo stesso al momento della dichiarazione di recesso in correlazione allo scopo consortile della Società**~~ **in proporzione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato con decisione dei Soci.**
Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal Socio alla società. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi comunque avente i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto.	Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal Socio alla società. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi comunque avente i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo caso l'articolo 2482 del codice civile.	Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo caso l'articolo 2482 del codice civile.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
TITOLO IV – ORGANI SOCIALI	
Articolo 11 - Organi sociali	**Articolo 10 - Organi sociali**
Sono organi della Società: l'Assemblea; l'Organo Amministrativo costituito dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico; l'Organo di Controllo. Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.	Sono organi della Società: l'Assemblea; l'Organo Amministrativo; l'Organo di Controllo. Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 12 - Decisioni dei Soci	**Articolo 11 - Decisioni dei Soci**
Sono riservate alla competenza dei Soci:	Sono riservate alla competenza dei Soci:
la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo;	la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo;
l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili;	l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili;
la determinazione della tipologia dell'Organo Amministrativo;	la determinazione della tipologia dell'Organo Amministrativo;
la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, del Consiglio di Amministrazione, ovvero dell'Amministratore Unico;	la **nomina dell'Amministratore Unico ovvero** dei componenti, dopo averne determinato il numero, del Consiglio di Amministrazione, **con determinazione dei relativi compensi** ~~**,ovvero dell'Amministratore Unico**~~;
la nomina, all'interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente ed eventualmente del Vice-Presidente;	la nomina, all'interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente ed eventualmente del Vice-Presidente;
la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, con determinazione dei relativi compensi, salva la facoltà prevista all'articolo 23 dello Statuto;	la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, con determinazione dei relativi compensi, salva la facoltà prevista **all'articolo 22** dello Statuto;
la nomina dei componenti e del Presidente del Comitato per il Controllo Analogo, di cui si avvale l'Assemblea e che esercita le funzioni di cui all'art. 24 dello Statuto;	la nomina dei componenti e del Presidente del Comitato per il Controllo Analogo, di cui si avvale l'Assemblea e che esercita le funzioni di cui **all'art. 23** dello Statuto;
le modificazioni dell'atto costitutivo;	le modificazioni dell'atto costitutivo;
la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;	la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.
la definizione dei contributi a carico dei Soci e le relative modalità, secondo quanto indicato all'articolo 9 dello Statuto.	~~**la definizione dei contributi a carico dei Soci e le relative modalità, secondo quanto indicato all'articolo 9 dello Statuto.**~~
Le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvi i casi in cui per legge sia obbligatorio l'adozione del metodo assembleare.	Le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvi i casi in cui per legge sia obbligatorio l'adozione del metodo

	assembleare. **Le decisioni che riguardano la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo, l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili e le modificazioni dell'atto costitutivo, sono adottate previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Analogo.**
Articolo 13 - Decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto Per consultazione scritta si intende il procedimento con cui si propone al Socio - con comunicazione scritta su qualsiasi supporto ed inviata anche all'Organo Amministrativo e ai Sindaci con qualsiasi mezzo che consenta di averne ricevuta - una determinata decisione chiaramente identificata dal documento inviato. La risposta alla consultazione deve essere apposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", unitamente alle eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione. Per consenso espresso per iscritto si intende il consenso del Socio su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto; il voto dei Soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", unitamente alle eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione e l'esito del voto espresso con le modalità di cui sopra. L'Organo Amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione del Socio in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi sistema - ivi compresi il fax e la posta elettronica - ai Soci stessi e ai Sindaci e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei Soci ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile indicando: - la data in cui la decisione deve	**Articolo 12 - Decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto** ***IDENTICO***

intendersi formata; - su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei Soci devono essere conservati in allegato al libro stesso.	
Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione assembleare; nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno: - per la definizione delle linee strategiche della Società, l'approvazione del piano di attività dell'anno successivo, l'approvazione del bilancio preventivo e del relativo piano di investimenti; - per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nei limiti di cui all'articolo 2364, comma 2, del codice civile, tale termine può, dall'Organo Amministrativo, essere portato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax	**Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea** ***IDENTICO***

o via posta elettronica. E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o altra modalità di teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare è necessario che: - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.	
Articolo 15 - Presidenza dell'Assemblea Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea stessa prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	**Articolo 14- Presidenza dell'Assemblea** ***IDENTICO***
Articolo 16 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del rappresentante del Socio munito dei necessari poteri. Le modalità di espressione del voto sono decise dall'Assemblea. Le maggioranze previste per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea sono quelle di legge.	**Articolo 15 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea** ***IDENTICO***
Articolo 17 - Organo Amministrativo La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, a seconda di quanto stabilito, di volta in volta,	**Articolo 16 - Organo Amministrativo** **L'Organo Amministrativo è costituito di norma dall'Amministratore Unico. L'Assemblea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di**

dall'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente articolo 12 dello Statuto e nel rispetto delle norme di legge in vigore al momento dell'elezione ovvero dall'Amministratore Unico. Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti. Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato. In caso di organo collegiale, il venir meno della metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. In caso di Organo Collegiale la carica di Vice-Presidente potrà essere attribuita, ove ritenuto necessario, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.	**adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia** amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente **articolo 11** dello Statuto e nel rispetto delle norme di legge in vigore al momento dell'elezione ~~**ovvero dall'Amministratore Unico**~~. **L'Amministratore Unico, ovvero** gli Amministratori, in caso di Organo Collegiale, ~~**ovvero l'Amministratore Unico**~~ durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti. Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Gli Amministratori, in caso di Organo Collegiale, sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato. In caso di Organo Collegiale, il venir meno della metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. In caso di Organo Collegiale la carica di Vice-Presidente **può** ~~**potrà**~~ essere attribuita, ove ritenuto necessario, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
Articolo 18 – Convocazioni, riunioni e deliberazioni dell'Organo Amministrativo Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con	**Articolo 17 – Convocazioni, riunioni e deliberazioni dell'Organo Amministrativo** **In presenza di Organo Amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei**

avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede. Il Consiglio si avvale dell'opera di un segretario e si considera quale luogo fisico dove si svolge l'adunanza quello dove si trovano fisicamente insieme il Presidente ed il segretario verbalizzante. In presenza di Organo Amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della	**compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale.** **In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario.** **In caso di Organo Collegiale,** il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono

Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale. In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario.	prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede. Il Consiglio si avvale dell'opera di un segretario e si considera quale luogo fisico dove si svolge l'adunanza quello dove si trovano fisicamente insieme il Presidente ed il segretario verbalizzante. ~~**In presenza di Organo Amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale.**~~ ~~**In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario.**~~
Articolo 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo L'Organo Amministrativo provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alle decisioni dei Soci riportate al precedente articolo 12 dello Statuto. Nell'ipotesi di Organo Amministrativo collegiale il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un solo Amministratore delegato determinandone i poteri nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile. L'organo Amministrativo può nominare il Direttore Generale ed il Direttore Operativo, ai quali attribuisce le eventuali deleghe ed i poteri necessari per la gestione dell'attività sociale che non ritiene di conservare per sé.	**Articolo 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo** L'Organo Amministrativo provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alle decisioni dei Soci riportate al precedente **articolo 11** dello Statuto. Nell'ipotesi di Organo Amministrativo collegiale il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un solo Amministratore delegato determinandone i poteri nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile. L'organo Amministrativo può nominare il Direttore Generale ed il Direttore Operativo, ai quali attribuisce le eventuali deleghe ed i poteri necessari per la gestione dell'attività sociale che non ritiene di conservare per sé.
Articolo 20 – Direttore Generale Il Direttore Generale, entro i limiti dell'oggetto sociale, esercita i seguenti compiti nel rispetto dei poteri conferiti dallo statuto e degli indirizzi dell'Organo Amministrativo:	**Articolo 19 – Direttore Generale** ***IDENTICO***

- governa e coordina le funzioni e le attività aziendali, sovrintende agli uffici, alla organizzazione ed al funzionamento della Società; - è responsabile del personale e ne governa ed amministra le relative politiche; - esercita i poteri di spesa e finanziari e compie le operazioni e gli atti di amministrazione nei limiti fissati dall'Organo Amministrativo; - provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo.	

Articolo 21 - Firma e rappresentanza sociale La firma sociale della Società e la legale rappresentanza della Società spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, ovvero all'Amministratore Unico. La firma e la legale rappresentanza spettano anche ai singoli Consiglieri in relazione agli eventuali specifici incarichi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. La firma del Vice-Presidente costituisce di per se stessa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.	**Articolo 20 - Firma e rappresentanza sociale** La firma sociale della Società e la legale rappresentanza della Società spettano **all'Amministratore Unico ovvero** in caso di Organo Collegiale, al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente. ~~**ovvero all'Amministratore Unico**~~. La firma e la legale rappresentanza spettano anche ai singoli Consiglieri in relazione agli eventuali specifici incarichi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. La firma del Vice-Presidente costituisce di per se stessa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.
Articolo 22 – Decadenza dell'Organo Amministrativo L'Organo Amministrativo decade automaticamente dalla carica in caso di modifica della struttura dell'organo medesimo, da individuale a collegiale o viceversa.	**Articolo 21 – Decadenza dell'Organo Amministrativo** ***IDENTICO***
Articolo 23 - Organo di Controllo L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso; l'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.	**Articolo 22 - Organo di Controllo** L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso; l'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.

Ove sia nominato, il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti. Tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile. All'Unioncamere è comunque riservata la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico.	Ove sia nominato, il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti. Tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile. **In caso di organo di controllo collegiale**, all'Unioncamere è comunque riservata la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale. ~~**ovvero il Sindaco Unico.**~~
TITOLO V – COMITATO **PER IL CONTROLLO ANALOGO**	
Articolo 24 - Comitato per il Controllo Analogo Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze del Sistema Camerale è costituito il Comitato per il Controllo Analogo con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni di sistema individuati. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.	**Articolo 23 - Comitato per il Controllo Analogo** Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze ~~**del Sistema Camerale**~~ **dei Soci e per l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'in house providing,** è costituito il Comitato per il Controllo Analogo con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni ~~**di sistema individuati**~~ **dei Soci**. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi. **Oltre a quanto previsto dall'articolo 11 ultimo comma, il Comitato per il Controllo Analogo, in particolare, verifica l'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici, richiede documentazione all'Organo Amministrativo sullo svolgimento dell'attività della Società, esprime pareri in ordine alle**

	questioni sottoposte espressamente dall'Organo Amministrativo, può richiedere all'Organo Amministrativo che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con l'obbligo per l'Organo amministrativo di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile del Comitato.
Il Comitato per il Controllo Analogo è composto da un numero massimo di 7 (sette) membri. I suddetti membri sono nominati dall'Assemblea tra i Presidenti in carica presso le Camere di Commercio, in modo da garantirne la più ampia rappresentanza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio. Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile. Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo.	Il Comitato per il Controllo Analogo è composto da un numero massimo di 7 (sette) membri. I suddetti membri sono nominati dall'Assemblea tra i Presidenti in carica presso le Camere di Commercio, in modo da garantirne la più ampia rappresentanza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio. **Per la specifica votazione dei componenti del Comitato per il Controllo Analogo ogni Socio, in occasione dell'Assemblea di nomina, esprime un solo voto qualunque sia il numero delle quote di cui è titolare. La nomina dei componenti è approvata con deliberazione a maggioranza assoluta dei Soci. Nella votazione successiva alla prima, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, la deliberazione è approvata con la maggioranza degli intervenuti.** Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile. Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo.
TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO	
Articolo 25 - Esercizio sociale Gli esercizi sociali si chiudono al 31	**Articolo 24 - Esercizio sociale**

(trentuno) dicembre di ogni anno.	***IDENTICO***
Articolo 26 - Bilancio Il bilancio è presentato ai Soci entro i termini di cui all'articolo 14 del presente statuto. In considerazione della natura consortile della società, gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, sono destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per la rimanente parte a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea.	**Articolo 25 - Bilancio** Il bilancio è presentato ai Soci entro i termini di cui **all'articolo 13** del presente statuto. ~~**In considerazione della natura consortile della società, gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, sono destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per la rimanente parte a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea.**~~
	Articolo 26 – Destinazione degli utili **La decisione dei Soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili.** **In considerazione della natura della società, gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, sono destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per la rimanente parte a riserva ordinaria, reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea ovvero potranno essere distribuiti ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.** **Il pagamento degli utili sarà effettuato nel termine che sarà fissato dai Soci.**
TITOLO VII – SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, CLAUSOLA ARBITRALE, DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 27 - Scioglimento La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.	**Articolo 27 - Scioglimento** ***IDENTICO***
Articolo 28 - Conciliazione e arbitrato Tutte le controversie nascenti dal presente Statuto relative a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione ai sensi del	**Articolo 28 - Conciliazione e arbitrato** Tutte le controversie nascenti dal presente Statuto relative a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione ai sensi del

Decreto Legislativo 4 ottobre 2010, n. 28 da svolgersi da parte della Azienda Speciale Autonoma di arbitrato e conciliazione istituita presso la Camera di Commercio di Roma e da risolversi secondo il Regolamento da detta Azienda Autonoma adottato. Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni la procedura non sia definita ovvero in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente statuto relativi a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero saranno risolte per via arbitrale secondo il Regolamento di arbitrato della Azienda Speciale Autonoma di arbitrato e conciliazione summenzionata. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati da detta Azienda Speciale Autonoma in conformità del suo Regolamento. Il Tribunale Arbitrale deciderà con arbitrato rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.	Decreto Legislativo 4 ottobre 2010, n. 28 da svolgersi da parte della Azienda Speciale ~~**Autonoma di arbitrato e conciliazione istituita presso la**~~ **della** Camera di Commercio di Roma **Sviluppo e Territorio** e da risolversi secondo il Regolamento da detta Azienda **Speciale** ~~**Autonoma**~~ adottato. ~~**Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni la procedura non sia definita ovvero**~~ In caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente statuto relativi a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero saranno risolte per via arbitrale secondo il Regolamento di arbitrato della Azienda Speciale ~~**Autonoma**~~ di arbitrato e conciliazione summenzionata. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati da detta Azienda Speciale ~~**Autonoma**~~ in conformità del suo Regolamento. Il Tribunale Arbitrale deciderà con arbitrato rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.
Articolo 29 - Riferimento alla normativa vigente Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alla normativa vigente.	**Articolo 29 - Riferimento alla normativa vigente** ***IDENTICO***